

# Unione civile: sappiamo proprio tutto?

Augusta Tognoni

Magistrato

La legge 20 maggio 2016 n. 76 istituisce “l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione” (art. 1).

## Che cosa significa “unione civile”?

L’unione civile è la specifica formazione sociale di due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. L’unione tra persone dello stesso sesso è una “forma alternativa” diversa dal matrimonio. Con il matrimonio si acquisisce lo “status familiae” di “coniugato”. Con l’unione civile si acquisisce lo “status familiae” di “unito civilmente”.

L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione della coppia di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. La costituzione dell’unione civile è certificata dal relativo documento che deve contenere:

- 1 i dati anagrafici delle parti;
- 2 l’indicazione del regime patrimoniale;
- 3 l’indicazione della residenza;
- 4 i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio di stato civile.

## La legge prevede impedimenti all’unione civile?

Sì. Non possono contrarre unione civile le persone già unite da un vincolo matrimoniale o che sono già parte di un’unione civile con altro soggetto; le persone interdette

per infermità mentale; le persone condannate in via definitiva per l’omicidio o il tentato omicidio di un precedente coniuge o contraente di unione civile dell’altra parte; le persone il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da paura.

## Quale cognome assume la coppia?

Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o porporre al cognome comune il proprio, con dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

## L’unione civile tra persone dello stesso sesso prevede diritti e doveri reciproci?

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Il regime patrimoniale in mancanza di diversa convenzione patrimoniale (separazione dei beni) è costituito dalla comunione dei beni. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile.

## L’unione civile si può sciogliere?

Non è previsto l’obbligo di fedeltà.

L’unione civile si scioglie quando le parti manifestano anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di stato civile.

In tale caso la domanda di scioglimento è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.

Si applicano quindi le norme della legge sul divorzio.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile.

È interessante annotare che alla rettificazione anagrafica di sesso – anche se i coniugi hanno manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili – consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Nella successione *mortis causa* si applicano le disposizioni contenute nel libro II del codice civile.

Per concludere, è bene ricordare la clausola generale di estensione: l’art. 1 comma 20 stabilisce che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge” e “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

✉ [augustatognoni@gmail.com](mailto:augustatognoni@gmail.com)